

Regolamento di funzionamento del Consiglio Accademico

(approvato con delibera n. 1/01 nella riunione del 19 gennaio 2006)

Art. 1 - Composizione

La composizione del Consiglio è definita dall'art. 22 dello Statuto di autonomia.

Le incompatibilità sono definite dall'art. 11 del Regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio accademico.

I componenti del Consiglio accademico rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

I casi di decadenza sono quelli previsti dall'art. 12 del Regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio accademico e quelli previsti dall'art. 13 del Regolamento per le elezioni della Consulta degli studenti.

Nei casi di anticipata cessazione del mandato di uno o più docenti si applica quanto disposto dall'art. 1 del Regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio accademico.

Nei casi di anticipata cessazione del mandato di uno o più studenti, la Consulta provvede a nuova designazione entro sessanta giorni.

I consiglieri nominati successivamente alla costituzione del Consiglio rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

Qualora il Direttore vicario sia individuato al di fuori del Consiglio accademico, ha titolo ad assistere alle riunioni e a esprimere parere consultivo.

Art. 2 – Segretario e verbalizzazione delle riunioni

Il Direttore designa il Segretario del Consiglio, anche tra il personale dell'area amministrativa; in caso di assenza del Segretario da una riunione del Consiglio, il Direttore nomina seduta stante il Segretario supplente per la riunione stessa.


Il Segretario ha il compito di predisporre la documentazione, redigere il verbale delle riunioni e di curare, d'intesa con il Direttore, l'esecutività delle delibere assunte.

I verbali delle adunanze del Consiglio sono approvati nella medesima seduta o in una successiva e vengono sottoscritti dal Direttore e dal Segretario. In ogni caso le deliberazioni sono immediatamente esecutive.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio sono di norma pubbliche, salvo i casi tutelati dalle norme sulla privacy, mentre le relative attività istruttorie di preparazione e di elaborazione hanno carattere di riservatezza.

Art. 3 – Competenze del Consiglio

Le competenze del Consiglio sono definite dall'art. 22 dello Statuto di autonomia e dalle altre norme legislative o regolamentari che ne fanno espresso riferimento.



**Conservatorio
statale
di musica
Giuseppe
Tartini**

CONSIGLIO ACCADEMICO

Regolamento di funzionamento del Consiglio Accademico

(approvato con delibera n. 1/01 nella riunione del 19 gennaio 2006)

Art. 4 - Convocazione

Il Consiglio accademico del Conservatorio è convocato dal Direttore quando sia necessario e comunque con cadenza almeno trimestrale. Il Consiglio Accademico del Conservatorio deve essere altresì convocato entro 30 giorni quando ne facciano richiesta motivata almeno quattro dei suoi membri.

La Convocazione del Consiglio, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene effettuata dal Direttore di norma almeno sette giorni prima dell'adunanza. Tale termine può essere ridotto a tre in caso di urgenza. La posta elettronica è modalità usuale di convocazione.

Art. 5 – Validità delle riunioni e delle deliberazioni.

L'adunanza del Consiglio è valida se interviene la maggioranza (metà + 1) dei componenti, incluso il Direttore che lo presiede. In caso di sua assenza o impedimento il Consiglio è presieduto dal Direttore vicario.

Il Consiglio Accademico assume le proprie deliberazioni a maggioranza semplice, salvo i casi previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto. In caso di parità di votazioni prevale il voto del Direttore.

In caso di necessità e di indifferibile urgenza il Direttore assume i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio accademico, sottoponendoli alla ratifica nella seduta immediatamente successiva.

Art. 6 – Articolazioni del Consiglio

Per lo svolgimento dei propri compiti il Consiglio può articolarsi, stabilendo le procedure che ne regolano il funzionamento, in commissioni e gruppi di lavoro ai quali possono essere temporaneamente affidate specifiche materie, in sede deliberante, referente o consultiva.

* * * * *